

Il problema storico-giuridico delle proprietà collettive in Italia*

Paolo Grossi**

Illustre Presidente, Magnifico Rettore, cari Colleghi,
sono sinceramente grato al Presidente, ai colleghi del Ce.S.E.T e ai colleghi della Facoltà di agraria dell'Università di Sassari per questo invito. Sono, infatti, lusingato che si sia voluta la presenza di uno storico del diritto all'interno di quest'Incontro di studio. Vorrei aggiungere anche, senza ombra di presunzione, che è naturale che ci sia questa presenza, proprio perché gli assetti collettivi sono storia vivente, con una profonda continuità che lega il presente ad un passato prossimo e remoto.

Il titolo della mia relazione, così com'è segnato nel programma, riguarda le proprietà collettive. Il titolo del convegno è sui diritti di godimento collettivo. Io vorrei tenermi su un osservatorio abbastanza ampio giacché, se è vero quello che si è detto anche un minuto fa, e cioè che questa realtà delle organizzazioni degli assetti collettivi è variatissima con degli istituti che variano per quantità di godimento ma anche per qualità tecnica della loro struttura, in un orizzonte che va dalle proprietà collettive dell'arco alpino orientale agli usi civici dell'Italia meridionale; se questo è vero, se questo panorama è variatissimo non solo quantitativamente ma qualitativamente, è anche vero che c'è un nodo centrale e anche un comune denominatore che interamente lo sorregge e che costituisce per lo storico del diritto un enorme problema, quel problema che ho voluto segnare e porre in evidenza nel titolo della mia relazione. Quando infatti si parla di assetti collettivi, assetti proprietari, assetti gestionali, quando insomma noi vediamo una collettività che è messa frontalmente a contatto con la terra, qui insorge nel mondo moderno un difficile problema. Perché? Perché in quel momento, cioè quando emerge la dimensione del collettivo, noi giuristi constatiamo lo

* Mantengo volutamente questo intervento nei precisi limiti nei quali fu pronunciato e registrato. Da qui il tono dialogico con gli uditori, la secchezza e la frammentazione delle frasi, le frequenti ripetizioni e anche una indubbia povertà stilistica.

** Professore ordinario Università di Firenze.

scontro frontale fra due culture: fra quella che è la cultura egemone della civiltà moderna e culture altre e diverse.

Il collettivo, tutte queste strutture collettive vengono a cozzare contro un'ufficialità dominante. Qual'è il grande canale, grande e meritevole di ammirazione, dominante nella cultura giuridica moderna? È il canale romanistico, cioè il canale che nasce dalla robusta piattaforma del diritto romano, connotato, dal punto di vista dell'appropriazione dei beni, da una posizione nettamente individualistica. La proprietà è proprietà solitaria, è proprietà del singolo. C'è un rapporto che lega il singolo al bene, ed è soprattutto (è questo che mi preme) una proprietà costruita dal punto di vista del soggetto. Direi quasi, se mi consentite l'immagine, che questa proprietà è l'ombra del soggetto sul bene. Tanto è vero che nel mondo moderno si è legato profondamente libertà e proprietà.

Nel mondo moderno questo individualismo giuridico, cioè questo modo di concepire la proprietà soltanto come proprietà solitaria, ha avuto anche un ulteriore trapasso di piani, cioè si è colorito di connotati etici. La proprietà è diventata un istituto di diritto naturale perché legata alla libertà del singolo, presidio della libertà del singolo. Rispetto a questo modo di concepire, ogni forma di comunione è vista in chiave negativa. "*Communio mater malorum*", il vecchio brocardo del diritto romano si perpetua nel mondo moderno. La comunione c'è, il condominio c'è, però deve essere una situazione eccezionale, provvisoria, perché il modo essenziale di esprimersi della proprietà è un rapporto tra il singolo soggetto e la cosa, la *sua* cosa.

Voi capite che, di fronte ad un'ideologia giuridica così forte come questa che la civiltà moderna ci propone appropriandosi delle vecchie tecniche romanistiche e intensificandole con una colorazione giusnaturalistica, ogni forma che proclami il legame di una collettività con un bene, non può non esser vista in chiave negativa, quale l'esatto "*oppositum*" della proprietà individuale.

Quali sono i perni centrali che io individuerei come denominatore comune di tutti questi assetti collettivi?

Innanzitutto il primato del gruppo sul singolo: c'è un gruppo che agisce, c'è una comunità piccola o grande. L'individuo all'interno di questo gruppo assomiglia molto alla formica del formicaio, all'ape dell'alveare. Ciò che conta è una comunità organizzata che è proprietaria e che gestisce. L'individuo è indubbiamente sacrificato, e infatti questa forma di proprietà e di organizzazione di beni collettiva non è costruita né sul soggetto né per il soggetto. Dal che discende il secondo perno fondamentale: le forme collettive sono edificate soprattutto sulla cosa, non sul soggetto; cioè sulla cosa pro-

duttiva come realtà primordiale, con leggi sue proprie, meritevoli di essere rispettate fino in fondo.

Appare evidente anche il valore ambientale di questi assetti collettivi, all'interno dei quali non ci sono slanci umanistici, non ci sono individualismi: v'è, quale punto focale, la centralità della cosa, una centralità che nasce da una antropologia singolare, il primato della cosa sul singolo, sul singolo operatore sia esso un consorte (un consorte coerede come in tante proprietà collettive dell'arco alpino), sia esso il semplice utente di un diritto collettivo (come in tante forme di uso civico dell'Italia meridionale).

Voi sapete che i civilisti hanno costruito l'istituto della proprietà come diritto soggettivo, anzi come il principe dei diritti soggettivi incarnantesi nel potere della volontà di un soggetto. È un potere di disposizione, un potere solitario. Negli assetti collettivi, invece, tutto è funzionale, tutto deve servire a uno scopo che esorbita l'orizzonte e la sovranità del singolo soggetto. Siamo veramente su bande completamente opposte; ecco perché si può e si deve parlare di due culture antropologiche e sociologiche prima ancora che giuridiche.

Qual'è, dunque, il problema storico-giuridico? È il cozzo con la cultura dominante che è cultura rigorosamente individualistica, rigorosamente romanistica. Ecco perché noi abbiamo già nel secolo XVIII, ma soprattutto nel corso dell'Ottocento, una serie di condanne senza appello. Ecco perché tutti questi assetti collettivi ricevono un marchio di infamia, ridotti ad anomalie (il termine non è mio), ridotti a mostriciattoli; con una ovvia e ineliminabile conseguenza: se ci sono dei mostriciattoli, questi devono essere inesorabilmente eliminati.

La parola d'ordine, che mi fa sempre un po' rabbrivire, che io ho definito altra volta "auschwitziana", è *liquidazione*. Tutto il secolo XIX è teso ad eliminare queste forme ereticali, forme aberranti, che vengono a ledere quello che è il nodo giuridico ma giuridico-costituzionale, e quindi anche politico, della proprietà individuale.

Mi sono permesso di segnare, qui, tra i miei appunti, alcune espressioni di un civilista ottocentesco, un docente nella Facoltà giuridica bolognese, un predecessore del mio amico Casadei: Oreste Regnoli, il quale, discorrendo di un rilevante assetto collettivo tuttora vivente, le "partecipanze agrarie" emiliane, in seno a una controversia che lo vedeva patrono del Comune di Medicina, esce in alcune frasi significative che non si possono leggere oggi senza un moto di sorpresa: "È evidente l'incompatibilità delle partecipanze in genere col diritto pubblico vigente". Notate, non col diritto privato, ma col diritto pubblico cioè con l'ossatura politico-giuridica dello Stato. La loro organizzazione "non solo è per-

turbatrice dell'ordine giuridico sì anche economico... e di più poi perturbatrice dell'ordine morale e della pubblica tranquillità¹.

Queste sono frasi grosse scritte nel 1882, cioè ancora nel moto di una piena ondata liquidatoria in cui tutte queste forme di assetti collettivi sono viste come un male, anzi *il* male da estirpare a ogni costo. In fondo, il buon Regnoli non esagerava troppo, perché – a parte lo Statuto Albertino (che costituiva una norma costituzionale sommaria ed embrionale – la vera Costituzione (come da tempo sottolineano storici del diritto e civilisti) era nel Codice Civile.

Nel Codice Civile non v'è traccia di proprietà collettiva, Dio ne guardi. C'è solo un grande monolito portante rappresentato dalla proprietà privata individuale, autentico istituto costituzionale per lo Stato e per il diritto italiani. Il mostro, e insieme l'eresia, dovevano essere liquidati, eliminati proprio perché contrari alla costituzione dello Stato borghese.

Una siffatta incomprendione verso questi assetti collettivi è dominante anche nella scienza giuridica più provveduta. Non ho il tempo per fare delle distese citazioni e mi limiterò a segnare qui due nomi: quello di un grande studioso del diritto commerciale, che scrive nei primi anni del Novecento, Gustavo Bonelli², un personaggio estraneo al mondo universitario essendo soltanto un alto funzionario della Banca d'Italia (il che vuol dire che la cattedra universitaria non è l'unica strada per poter fare della buona scienza); quello del mio venerato maestro di diritto civile, Salvatore Romano³, che dedica al tema una approfondita riflessione in un appuntamento solenne che forse Luigi Costato ed Ettore Casadei ricordano benissimo, la prima Assemblea dell'Istituto fiorentino di diritto agrario internazionale e comparato. Ecco, in queste due occasioni – 1903 Bonelli e 1960 Romano – emerge la ripugnanza per il collettivo applicato ai diritti reali e soprattutto, ovviamente, al primo, al principe dei diritti reali, alla proprietà. E questo perché nella mente del giurista il modello è uno solo, ed è il modello di cui si è fatto portatore il grande canale dominante, l'ammirevole canale della tradizione romanista che è diventata tradizione ufficiale dello Stato borghese.

Una domanda si impone: quando è che cambia un simile atteggiamento della cultura giuridica?

¹ O. REGNOLI, *Sullo scioglimento delle partecipanze. Memoria per il Municipio di Medicina ai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno, Bologna, 1882* (rist. in *Scritti editi ed inediti di diritto civile*, Bologna, 1900).

² G. BONELLI, *I concetti di comunione e di personalità nella teorica delle società commerciali*, in *Rivista del diritto commerciale*, I (1903), P.I, p. 297.

³ Salv. ROMANO, *Sulla nozione di proprietà*, in *Istituto di diritto agrario internazionale e comparato – Firenze, 4/8 aprile 1960*, Milano, 1962, vol. II, pp. 633 e 641.

Cambia quando finalmente si comincia a guardare anche al di là di casa nostra da parte dei giuristi, quando si avviano studi di diritto comparato che, per la prima volta, prendono in esame anche zone lontane dall'esperienza romanistica, cioè zone non raggiunte mai dalla potenza politica di Roma e, conseguentemente, dal diritto romano; quando, sulla scia del positivismo filosofico, sociologi e giuristi si danno con entusiasmo a ricerche metodologicamente assai ingenua ma vivaci ed efficaci di etnologia giuridica.

Due date appaiono rilevanti: il 1861, quando un grande giurista inglese Henry Sumner Maine pubblica un libro splendido "*Ancient Law*": il diritto antico, il diritto primitivo. Poi, tredici anni dopo (1874), quando un poligrafo belga Emile de Laveleye, scrive il volume fortunatissimo "*De la propriété et de ses formes primitives*". Che cosa c'è di singolare in questi due libri tanto da costituirli come un vero segno di confine nella storia della comprensione o incomprensione rispetto ai nostri assetti collettivi? Sia in Maine (che guarda all'Irlanda e alla Scozia, cioè a due terre dove Roma non è mai arrivata con una conquista stabile), sia in Laveleye (che guarda – dietro il pungolo di un positivismo ingenuissimo – all'India, all'Africa, alle Americhe, zone assolutamente incontaminate dall'influenza romanistica), emerge una primordialità della proprietà collettiva (o, comunque, di assetti collettivi), ed emerge quasi inaspettatamente un suo primato storico e anche una sua diffusione enorme.

Per le indagini giuridiche in tema di proprietà è come se il velo del tempo si fosse tutt'a un tratto squarciato da cima a fondo, per riprendere l'immagine evangelica. Tutto quanto una cultura dominante aveva taciuto o aveva repressivamente messo in un cantuccio, ora improvvisamente, quasi per incanto, riemerge. E riemerge sulla base di ricerche sul campo etnologiche e sociologiche, che suscitano prontamente l'interesse sincero dei giuristi, e compare come protagonista del palcoscenico giuridico quello che non si era voluto (e tuttora non si voleva) che fosse protagonista, e cioè "un altro modo di possedere". Frase, che ho posto a intitolazione di un mio libro fortunato⁴ ma frase non mia, affermazione invece di un grande italiano, Carlo Cattaneo, il quale – chiamato a studiare certi assetti collettivi della piana di Magadino nel Cantone del Ticino –, da quel lucido e acuto analista che era ma soprattutto non compromesso da prevenzioni ideologiche, riconosce che quegli assetti non sono una realtà che possa essere liquidata con uno spicciativo moto di disprezzo. Permettetemi di leg-

⁴ P. GROSSI, 'Un altro modo di possedere' - *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977.

gervi la sua frase: questi assetti collettivi della piana ticinese “non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un’altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli sino a noi”⁵.

Perché è importante questa testimonianza? Perché rappresenta la constatazione che, accanto al grande canale ufficiale, c’è un altro canale storico di scorporamento, quello degli assetti patrimoniali collettivi, che ha probabilmente origini addirittura pre-romane, che è stato confinato sui monti o nelle più remote campagne, costantemente conculcato, ma che esiste e che incarna l’emersione di altri e diversi valori.

Che cosa aveva detto la propaganda ufficiale individualistica? Che non si trattava mai di proprietà collettive, nemmeno nelle mature organizzazioni fondiarie dell’arco alpino orientale; che erano semplicemente degli oneri reali, o tutt’al più erano *iura in re aliena*; che si trattava di servitù, di un complesso di usurpazioni che la riottosità e la violenza di collettività di bifolchi era riuscito ad ottenere a scapito della libera proprietà.

Tutto il mondo degli assetti collettivi, pur nella loro enorme varietà, si riduceva a un ammasso di oneri, di gravami, di forme parassitiche che dovevano essere eliminate se si voleva raggiungere il risultato che la proprietà individuale – sia pure di un ente pubblico o dello stesso Stato – ritornasse libera. È solo nella seconda metà dell’Ottocento che, finalmente, dietro Maine e Laveleye, anche per la scienza giuridica giunge il momento di liberarsi di questa finzione costruttiva dalle palesi fondazioni ideologiche: un grande civilista, Giacomo Venezian, tiene, nell’89, una prolusione dissacratoria a Camerino e la intitola “Reliquie della proprietà collettiva in Italia”. Anche quelle che si erano gabelate come servitù, anche quei diritti ormai ridotti a un contenuto molto limitato, non erano ciò che i villani avevano estorto ai proprietari, erano, viceversa, reliquie della primitiva proprietà, di un gruppo che, al contrario, feudatari, enti pubblici o proprietari latifondisti vicini avevano usurpato alle comunità. Si va esattamente capovolgendo la metodologia storico-giuridica con cui osservare questa realtà.

Infine, amici economisti, veniamo a voi: ecco il grande monumento della vostra inchiesta agraria, l’inchiesta Iacini che diventa realtà fra il 1877 e il 1886. Iacini voleva disegnare in questa inchiesta agraria, – voi lo sapete bene – il pae-

⁵ C. CATTANEO, *Su la bonificazione del Piano di Magadino a nome della Società promotrice*, ora in *Scritti economici*, a cura di A. Bertolino, Firenze, 1956, vol. III, pp. 187-88.

se reale. E il paese reale emerge davvero, ed emerge anche in questa sua sorprendente presenza di proprietà collettive che esistevano ancora vivaci ed effettive. Paolo Gajo ha nominato Ghino Valenti. Valenti è uno degli operatori esperti dell'inchiesta nella regione delle Marche, e nelle Marche è tutto un pullulare di quelle che la propaganda ufficiale qualificava come servitù di pascolo ma che, in realtà, erano compiuti assetti comunitari collettivi, i quali, proprio perché vivi e vegeti ed economicamente fecondi in zone montane dove la proprietà individuale si mostrava inadeguata, ora sembravano per la prima volta meritevoli di attenzione e di tutela.

Ed ecco la presa d'atto, una prima presa d'atto da parte della legislazione dello Stato. Noi abbiamo due leggi di grande importanza: una Legge del 1888, che abbiamo celebrato a Camerino col Presidente della Cassazione Ferdinando Zucconi esattamente tredici anni fa, e una Legge del 1894⁶. La Legge dell'88 viene proposta come legge di liquidazione delle servitù di pascolo degli Stati ex-Pontificii da parte del Ministro dell'Agricoltura Grimaldi, ma al Governo, durante la discussione parlamentare, sfugge di mano, perché relatore alla Camera è un colto e intelligente deputato di Camerino, Giovanni Zucconi, un antenato di Ferdinando, il quale aveva letto Maine e Laveleye, il quale aveva esplorato e fatto inchieste sul campo percorrendo i monti Sibillini e si era reso conto della perenne vivacità di assetti collettivi che serbavano un enorme valore sociale; non solo, ma anche un preciso valore ambientale⁷.

In questi due atti legislativi, per la prima volta a livello ufficiale, se non assistiamo a un'inversione di rotta, ci sono tuttavia alcuni significativi riconoscimenti. Il primo, quello dell'88, si deve prevalentemente – lo abbiamo già detto – a Giovanni Zucconi, il secondo, nel '94, si deve ad un altro grande personaggio, Tommaso Tittoni, che noi ricordiamo particolarmente come uomo politico ma che merita il nostro ricordo anche come storico del diritto e come giurista. Lo merita soprattutto per il suo grande contributo a una rinnovata comprensione – uso di proposito la parola “comprensione” – degli assetti comunitari collettivi.

Un'ultima breve precisazione, per non rubare troppo tempo all'amico Costato. Tutti questi assetti collettivi non hanno mai avuto la loro fonte nelle leggi; le leggi li hanno ignorati, e se li hanno presi in considerazione, lo hanno fatto per liquidarli. Non hanno la loro fonte nella scienza, perché la scienza giuri-

⁶ Il riferimento è alla L. 24 giugno 1888, n. 5489 e alla L. 4 agosto 1894, n. 397.

⁷ Su questa interessante figura di giurista e uomo di cultura abbiamo dedicato in altra sede un'ampia riflessione. Chi volesse saperne di più può leggere: P. GROSSI, *La cultura giuridica di Giovanni Zucconi*, ora in P. GROSSI, *Il dominio e le cose – Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992.

dica di marca romanistica (anche la stessa grande e sensibile scienza giuridica medioevale) li ha ignorati. È invece una realtà tipicamente consuetudinaria, nasce dall'uso, da usi immemorabili, con incarnazioni e discipline variissime che vanno dalle piene proprietà collettive dell'arco alpino orientale (le comunità dell'ampezzano, della val di Fiemme, del Comelico, tanto per fare esempi vistosi) agli usi civici meridionali. Sono realtà da rispettare nella loro specificità consuetudinaria, così come le popolazioni locali in relazione ad una certa geologia, ad una certa climatologia, ad una certa agronomia, a particolari sedimentazioni storico-sociali hanno creato con la sapienza dei secoli. Ecco perché queste realtà non possono non essere locali, forse nemmeno regionali ma minutamente locali e rispettate nella loro intima e specifica struttura consuetudinaria.

E ha ragione Gajo di ricordare la nefasta legge del 1927, la quale ha commesso quattro guasti enormi: ha voluto essere unitaria, nazionale, assumendo però come suo modello un particolare assetto collettivo che è l'uso civico meridionale; ha costruito pertanto un edificio artificioso, accomunando questo uso civico alla Magnifica Comunità di Fiemme o all'ademprio sardo e falsando così completamente realtà storica e realtà sociale. Peggio ancora; ha dato alla materia un'impronta decisamente pubblicistica, cioè la ha ricondotta nell'alveo del diritto pubblico quando, al contrario, per la maggior parte delle situazioni, si tratta di organizzazioni comunitarie di consorti coeredi collegati da un vincolo di sangue e di residenza; ed è stato un grande merito del mio maestro di diritto agrario, Gian Gastone Bolla, di aver riscoperto e sottolineato la natura privatistica delle grandi proprietà comuni dell'arco alpino orientale.

Storicamente io devo attendere la cosiddetta prima legge sulla montagna (cioè l'articolo 34 della Legge 25 luglio 1952) con un riferimento puntuale alle comunioni familiari nei territori montani, le quali nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, come afferma il testo della legge, continuano a godere ed amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore. Il merito di questa tardiva e parziale resipiscenza del legislatore italiano si deve però alla riflessione scientifica. Era infatti Bolla, cioè il provveduto scienziato che aveva studiato a fondo le regole dell'arco alpino orientale, che era riuscito – con la sua convinta e fondata insistenza – a ottenere dal legislatore questo riconoscimento.

Cosa chiedono oggi gli assetti collettivi? Chiedono soltanto comprensione. Questo l'ho detto diverse volte, amico Nervi, in quei tuoi bei convegni, che hai la pazienza, la passione, l'intelligenza di organizzare a Trento. Chiedono solo comprensione.

Ricordo che proprio a Trento, in presenza di Nervi, dissi all'Assessore Regionale Veneto che era lì ad ascoltare: "Caro Assessore, gli enti collettivi si aspettano dalle Regioni soltanto una cosa, che voi facciate una legge con un solo articolo, non più di uno; un articolo in cui le Regioni rinviando alle consuetudini immemorabili che hanno attraverso i secoli creato queste realtà". Troppo spesso le Regioni mostrano oggi una carenza di comprensione verso gli assetti collettivi anche nel malcelato intento di fagocitare enormi patrimoni fondiari entro i demani regionali e comunali. Quelli, invece, proprio per la struttura che hanno (il primato del gruppo, il primato della cosa produttiva), possono avere una funzione notevole nell'attuale momento storico. È bene richiamare – da ultimo, ma non come ultimo valore – la positiva incidenza ambientale di questa gamma così variegata di assetti collettivi che danno un apporto di cospicuo rilievo nell'economia agraria nazionale. Grazie dell'attenzione che mi avete rivolto.